

FUMO IN AZIENDA.

PRIMA CONDANNA IN ITALIA

Negli anni più recenti abbiamo assistito ad un progressivo trasferimento dell'acceso dibattito sulle politiche no-smoking negli ambienti di lavoro, dai centri di ricerca medica alle aule di giustizia. Se infatti, i dati scientifici sulla gravità dei danni arrecati dal fumo attivo-passivo da sigaretta alla salute dell'uomo e all'ambiente trovano, da molti anni, unanime consenso presso le autorità mediche di tutto il mondo, le cause giudiziarie intentate da lavoratori contro le aziende che li hanno esposti al fumo passivo da sigaretta rappresentano un fenomeno senza precedenti in Italia a partire dall'ultimo decennio. Nel nostro paese, la prima condanna per omicidio colposo a causa del fumo passivo da sigaretta in ambiente di lavoro risale appena al 1/03/2002. La Procura di Milano ha inflitto la pena detentiva (nonché il risarcimento danni) a due dirigenti bancari per aver "sottovalutato, se non ignorato, le continue richieste di vigilare sulle violazioni al divieto di fumo commesse dai dipendenti della filiale", cagionando il decesso di una impiegata di banca affetta da disturbi respiratori.

A conferma del rinnovato clima culturale sul tema del fumo passivo si aggiunge l'articolo 52 della Legge

1) Dalla sentenza del Gup Walter Saresella

Finanziaria 2002 che inasprisce le multe per chi trasgredisce i vigenti divieti di non fumare (da 25 Euro a 250 Euro) e per chi, pur avendone la responsabilità, non appone gli appositi cartelli "vietato fumare" secondo le norme di legge oppure non fa rispettare il divieto (da 200 Euro a 2000 Euro)²

L'auspicio per un effetto deterrente



La prima condanna per omicidio colposo a causa del fumo passivo ha messo in allarme il mondo dell'imprenditoria.

Una sentenza esemplare, o un'applicazione troppo rigida delle norme?

Un corso a Roma ha cercato di fare chiarezza su una questione giuridica che ha suscitato un certo scalpore

di queste sanzioni amministrative tradisce una diffusa tolleranza nei confronti di questo tipo di violazioni, riscontrata proprio nelle istituzioni che, per prime, dovrebbero essere preposte a vigilare sul rispetto del divieto anti-fumo: scuole, commissariati, caserme.

Alla giornata formativa "Il fumo in azienda: le nuove disposizioni", tenutasi lo scorso 19 aprile presso la sede dell'Istituto Nazionale di Formazione Aziendale INFORMA, hanno partecipato il Dott. Emilio Scalise esperto in problematiche antifumo del Dipartimento di Scienze di sanità pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, l'Avv. Antonio Porpora dottore di ricerca in Diritto del lavoro e Relazioni industriali dell'Università La Sapienza di Roma, e il Prof. Raffaele Guarinello, Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

I lavori si sono aperti con l'intervento del dott. Emilio Scalise che ha affrontato il tema de "Il fumo come inquinante negli ambienti di lavoro: tossicologia, patologia, epidemiologia dei danni indotti".

La sua relazione, supportata da interessanti slides informative, ha illustrato in primis l'attuale stadio di co-

2) L'art.52, comma 20 sostituisce l'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584

Fumo in azienda

noscenza raggiunto dalla medicina moderna sugli effetti dannosi del fumo (attivo e passivo) da tabacco sul corpo umano e sull'ambiente, sottolineando come la contaminazione dell'ambiente generata dal fumo di tabacco, rappresenta una delle più importanti cause inquinanti dell'aria negli ambienti chiusi. Il "fumo passivo" è quello che viene inalato in-

volontariamente dalle persone che vivono a contatto con uno o più fumatori attivi ed è di due tipi:

- **fumo centrale**⁴ che rappresenta il fumo attivo ed è prodotto dall'aspirazione del fumatore in gran parte inalato (corrente primaria) e solo in parte espirato (corrente terziaria).

- **fumo laterale**⁵ (il fumo passivo vero e proprio) rilasciato direttamente sia dalla combustione dell'estremità della sigaretta che dal fumo espirato dal fumatore attivo (corrente terziaria).

A questa distinzione tra i due tipi di fumo corrisponde una differenza nella loro composizione e nella loro concentrazione nel microclima. Ricerche di chimica analitica hanno infatti dimostrato che nel fumo laterale alcune sostanze tossiche e cancerogene sono presenti in concentrazione superiore a quella del fumo centrale; e che il fumo laterale costituisce i 6/7 dell'inquinamento ambientale, mentre il restante 1/7 è rappresentato dal fumo centrale (quando il fumatore inspira il fumo, più della metà dei prodotti tossici, catrame e monossido di carbonio, vengono trattenuti). Presso l'Istituto tumori di Milano è stato dimostrato che fuma-

re una sola sigaretta in un ambiente chiuso di 30 mq (una stanza d'ufficio di media grandezza) può portare, in una sola mezz'ora, ad una concentrazione del

Pm10 (il particolato finissimo che arriva nelle più profonde vie respiratorie) cento volte superiore alla concentrazione del Pm10 su cui si basa la normativa nazionale vigente che regola la sospen-

sione del traffico cittadino. Anche con un ricambio d'aria efficace la concentrazione del Pm10 si mantiene al di sopra dei valori limite.

Questa comparazione di valori tra inquinamento outdoor e indoor mette in discussione uno dei principali luoghi comuni difensivi utilizzati dai fumatori nell'attribuire all'inquinamento outdoor la principale fonte di morbilità-mortalità

Il dott. Scalise ha altresì precisato che il rischio di contrarre patologie legate al fumo attivo e/o passivo del tabacco è ancora oggetto di studio, considerato che, il fumo di tabacco si presenta come una miscela eterogenea costituita da oltre 4.000 componenti di cui conosciuti solo 500, e che la brace di combustione della sigaretta, raggiungendo gli 800° C, altera la struttura molecolare dei componenti del tabacco con effetti sconosciuti. In tal senso è emblematica la posizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha recentemente pubblicato un rapporto sulla salute nei paesi in via di sviluppo a causa del fumo derivante dalla combustione della legna e altre

biomasse a scopo di cottura in migliaia di abitazioni rurali prive di sistemi di aerazione. Secondo i dati pubblicati, questo tipo di inquinamento, analogo per composizione al fumo di tabacco, sarebbe responsabile di circa 2 milioni di morti all'anno a causa di affezioni all'apparato respiratorio. Il fumo di tabacco si presenta come una miscela eterogenea composta da una fase gassosa e da una fase corpuscolare. Quest'ultima, anche in presenza di dispositivi di aspirazione-riciclo d'aria efficaci tende a rimanere presente negli ambienti, trattenuta dalle fibre dei tessuti e dai materiali d'arredo all'interno di un ambiente o negli stessi abitacoli degli autoveicoli.

■ Il problema del tabagismo

Affrontati gli aspetti chimico-biologici, il dottor Scalise ha inoltre indagato su alcuni condizionamenti di carattere psicologico, sociale, economico e culturale che favoriscono, da un lato una forte spinta all'iniziazione al consumo di tabacco (specialmente presso alcune fasce della popolazione) e, dall'altro, concorrono a determinare il rapporto di dipendenza e di assuefazione tossica che il fumatore viene a stabilire con la sigaretta.



4) In inglese "Mainstream smoke"

5) In inglese "Sidestream smoke"

Fumo in azienda

In merito all'annosa questione di individuare tecniche efficaci di dissuasione dall'abitudine del fumo della sigaretta, il dottor Scalise ha riportato il risultato di recentissimi studi sul tabagismo i quali hanno evidenziato che lo smettere di fumare non è ascrivibile solamente alla forza di volontà ma sembra essere riconducibile anche ad una predisposizione genetica. Anche alla luce di questa considerazione, le politiche di informazione no-smoking, indispensabili strumenti di prevenzione per chi ancora non ha contratto il "vizio" del fumo, e di documentata efficienza nell'abbattere il numero di fumatori negli ambienti lavorativi, non debbono essere travisate come uno strumento per colpevolizzare il fumatore. Quest'ultimo infatti, è dipendente dalla nicotina, sostanza che appartiene alla stessa famiglia della morfina e della cocaina. In tal senso, il tabagista è da considerarsi al pari di un tossicodipendente, e quindi, qualsiasi atteggiamento ghezzante e/o di fanatico disprezzo nei suoi confronti risulta essere umiliante, nonché poco funzionale alla disassuefazione al fumo del tabacco. Ma se questo sembra essere stato l'approccio ai lavoratori fumatori in molti stati del Nord America, in Italia, dove i fumatori sono circa 12 milioni, si assiste ad un fenomeno opposto. Nel nostro paese, ancora oggi, l'inadeguata applicazione delle misure di tutela dal fumo passivo è da ascrivere principalmente ad una sottovalutazione dei rischi del fumo e, più in generale, ad una scarsa sensibilizzazione ed educazione sanitaria sulla materia. Considerando che l'esposizione al fumo passivo coinvolge una parte considerevole della popolazione, per un



tempo (quello lavorativo) importante della vita, è evidente il carattere di urgenza che assume la diffusione di una cultura più consapevole dei danni arrecati dal fumo del tabacco.

■ Gli attuali orientamenti aziendali

Il secondo modulo formativo, tenuto dall'avvocato Antonio Porpora, ha posto l'accento sugli attuali orientamenti delle politiche aziendali sul tema del miglioramento degli standard microclimatici negli ambienti chiusi e con particolare riferimento a quelli lavorativi. La questione della tutela del lavoratore non fumatore va estesa a tutti coloro che vivono parte della giornata in ambienti contraddistinti da un'alta percentuale di polveri-sostanze volatili disperse nell'aria e stabilire l'obbligo di dotare questi di un sistema di aspirazione adeguato. Il problema di fondo che è emerso non è se vietare o meno il fumo, bensì stabilire quali devono essere le misure obbligatorie per limitare al massimo i danni a terzi. L'avv. Porpora ha quindi chiarito che il corpus normativo vigente in materia no-smoking negli ambienti di lavoro, non contiene alcuna norma

che vieti esplicitamente di fumare nei luoghi di lavoro privato.

Ma dal momento che la scienza è unanime nel riconoscere nel fumo passivo un grave rischio per la salute dell'uomo, esso entra a pieno titolo nel documento di valutazione dei rischi che il datore di lavoro è obbligato a redigere.

A fronte di queste considerazioni, sarebbe opportuno impostare il discorso della politica aziendale sulla tutela dal fumo passivo sui rispettivi diritti, a fumare e alla salute, e sul dovere del datore di lavoro di garantirli entrambi, con misure volte a:

- a) vietare di fumare in certi locali di lavoro
- b) provvedere che tutti i lavoratori (fumatori e non) operino in ambienti di lavoro liberi dal fumo, predisponendo gli ambienti di adeguati sistemi di aspirazione e di ricambio d'aria
- c) allestire idonei spazi per fumatori
- d) sensibilizzare sui pericoli del fumo, anche passivo
- e) applicare le norme a tutti coloro che entrano nell'ambiente di lavoro, compresi clienti e visitatori
- f) proporre ai fumatori che lo desiderino programmi di disassuefazione

E' quindi fondamentale avviare una discussione tra gli interessati, con la collaborazione del medico competente (se c'è) ed il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori al fine di proporre al datore di lavoro le eventuali iniziative volte alla soluzione del problema.

Il ricorso ad incentivi economici per una effettiva adozione delle misure no-smoking presso alcune aziende hanno dato, in larga misura, degli esiti positivi.

Il costo per lo Stato e per le Aziende, di questi incentivi è risultato di gran lunga inferiore ai guadagni che

Fumo in azienda

queste normative, se adeguatamente applicate, offrono.

I benefici economici infatti, derivano direttamente da una migliore condizione di salute e una maggiore produttività dell'organico, nonché da una maggiore tutela dall'eventualità di dover coprire i costi del contenzioso intentato da lavoratori contro le aziende ree di averli esposti al fumo passivo da tabacco.

■ I provvedimenti da adottare contro il fumo passivo

I provvedimenti contro i rischi del fumo passivo, che il datore è chiamato a prendere, discendono oltre che dal rispetto delle prescrizioni legislative, anche dalle specifiche circo-


stanze in cui viene prestata l'attività lavorativa.

Infatti l'art. 9 del D.P.R. n.19 marzo 1956 (sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 626/ 94) chiarisce che: "è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione". Lo stesso articolo aggiunge che: "gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione dell'aria (...) devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiose". Abbattuto oggi qualsiasi dubbio circa la pericolosità del fumo passivo, ed essendo la presenza di esso del tutto discrezionale (oggi si dispone di sofisticate e maneggevoli strumentazioni a tecnologia laser per il moni-

toraggio del fumo da tabacco), sono state abbattute le ultime zone franche di natura psicologica, economica, politica che favorivano "la libertà incondizionata" di fumare all'interno dei luoghi di lavoro. Il perseguimento di una efficace politica aziendale no-smoking non può comunque prescindere da un maggiore senso civico e da un maggior buon senso.

■ La parola alla magistratura

L'intervento del professor Raffaele Guarinello ha innanzitutto fatto il punto della situazione sul "panorama normativo nazionale" in materia di tutela dal fumo passivo nei luoghi di lavoro, puntando in particolare l'attenzione sulle disposizioni



**Fiera AMBIENTE LAVORO
Modena, 25 - 28 settembre
2002**

presso lo stand EPC

**SCONTO 20 %
abbonamento rivista**

**AMBIENTE &
SICUREZZA
SUL LAVORO**

E PER TUTTI GLI ABBONATI...

Fumo in azienda

di più recente emanazione. Da diversi decenni, ancora prima che il D.Lgs. 626/94 fosse emanato, sussiste l'obbligo da parte del datore di lavoro di tutelare la salute dei propri dipendenti predisponendo tutte le misure necessarie e di vagliare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Art. 32 della Costituzione: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto all'individuo e interesse della collettività..."

Art. 41 della Costituzione: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana..."

Art. 2087 del Codice Civile: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità

del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro..."

Art. 9 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori): "I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica."

La prima legge storica contenente un esplicito divieto di fumare è la Legge dell'11 novembre 1975 n. 584 che impone un assoluto divieto di fumare nei seguenti locali:

- corsie d'ospedali
- aule scolast. (ogni ordine e grado)
- autoveicoli di proprietà dello Sta-

to, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone

- metropolitane
- sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotrannviarie, portuali-marittime, aeroportuali
- compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati
- compartimenti a cuccette e carrozze letto, occupati da più di una persona durante il servizio di notte
- locali adibiti a pubblica riunione
- sale chiuse di cinema e teatro
- sale chiuse da ballo
- sale-corse
- biblioteche
- sale di lettura aperte al pubblico
- pinacoteche e gallerie d'arte, pubbliche o aperte al pubblico.

Fiera AMBIENTE LAVORO

● **20 % di sconto**
su tutte le riviste EPC

● **20 % di sconto**
su tutti i volumi EPC Libri

● **10 % di sconto**
su ogni acquisto di banche dati
e software applicativi EPC Libri

● **10 % di sconto**
su tutte le attività di formazione dell'Istituto INFORMA



UN OMAGGIO PER TUTTI GLI ABBONATI

Fumo in azienda

Tale elencazione di luoghi, dove vi-ge il divieto assoluto di fumo, ha sollevato in passato alcuni dubbi circa l'interpretazione della nozione di "lo-cale chiusi adibiti a pubblica riunione". All'epoca, l'espressione veniva interpretata in senso restrittivo, fa-cendo riferimento alle leggi di pub-blica sicurezza, secondo cui per aver-si "pubblica riunione" occorre che tale riunione sia stata autorizzata dal-le autorità di Pubblica sicurezza.

In tal senso, laddove non vi fosse una riunione autorizzata dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, non si riteneva vigente alcun divieto di fumo. La suc-cessiva Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicem-bre 1995 sul "Divieto di fumo in de-terminati locali della pubblica ammi-nistrazione", che ha avuto il merito di estendere l'applicabilità del divieto di fumo a tutti i locali aperti al pubbli-co appartenenti alla pubblica ammi-nistrazione - alle aziende pubbliche ed ai privati esercenti pubblici servi-zi, ha chiarito che per "locale aperto al pubblico" si intende "quello al qua-le la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari per-messi negli orari stabiliti". Dunque il divieto di fumo vige oggi anche, per esempio, nei locali aperti al pubblico delle banche. Altra importante novità della direttiva del 14/12/95 è stato il prevedere l'obbligo di esporre, in tut-ti i locali nei quali è vietato fumare, un apposito cartello indicante i se-guenti punti:

- il divieto,
- la normativa esistente in materia,
- le sanzioni applicabili,
- il nominativo della persona fisica cui spetta vigilare sull'osservan-za del divieto
- l'autorità competente ad appli-care la sanzione.

■ La legge tutela il lavoratore dal fumo passivo

Il Prof. Guarinello, a questo punto, ha voluto sottolineare che l'ordinamento giuridico italiano tutela il lavoratore dal rischio del fumo passivo sul lavoro. A riprova di ciò richiama diverse pronunce giurisprudenziali che hanno ribadito i diritti dei lavoratori non fumatori, ed imposto ai datori di lavoro l'adozione di misure idonee a garantire la salubrità dell'aria nei luoghi di lavoro. A tal proposito è significativa la sentenza n. 399/96 della Corte costituzionale che ha ritenuto che: "se pur non è ravvisabile nel nostro diritto positivo un divieto assoluto e generalizzato di fumare in ogni luogo di lavoro chiuso, non si può disconoscere che nell'ordinamento già esistono disposizioni intese a proteggere la salute dei lavoratori da tutto ciò che è atto a danneggiarlo, ivi compreso il fumo passivo (...) Se alcune norme prescrivono legislativamente il divieto assoluto di fumare in speciali ipotesi ciò non esclude che da altre disposizioni discenda la legittimità di analogo divieto con riguardo a diversi luoghi e secondo particolari circostanze concrete..." Con riguardo ai diritti dei non fumatori poi la Corte ha precisato che: "la tutela preventiva dei non fumatori nei luoghi di lavoro può ritenersi soddisfatta quando, mediante una serie di misure adottate secondo le diverse circostanze, il rischio derivante dal fumo passivo, se non eliminato, sia ridotto ad una soglia talmente bassa da far ragionevolmente escludere che la loro salute sia messa a repentaglio". Ciò posto, supportato da siffatto corpus normativo, il lavoratore che subisce il fumo passivo nel luogo di lavoro può :

- Preliminarmente inviare una let-

tera raccomandata A/R all'ammi-nistrazione da cui dipende, chie-dendo il rispetto della normativa.

- Con la stessa lettera, intestan-dola anche alla ASL-Ufficio pre-venzione, chiedere un interven-to diretto a constatare la situa-zione denunciata (e cioè la pre-senza di fumo da sigaretta nei lo-cale in cui si presta servizio).
- Se tali iniziative non hanno ri-scontro risolutivo, il lavoratore o il gruppo di lavoratori, a mezzo di un avvocato di fiducia, propone un ricorso al Tribunale Civile, sezio-ne lavoro, si chiedendo al giudice dei provvedimenti urgenti a tutela della propria salute (nel caso in cui il giudice disponga una consulenza tecnica, i tempi del ricor-so d'urgenza possono allungarsi).

Nel caso in cui il lavoratore lamentasse di aver subito un danno a causa del fumo passivo negli orari di lavoro, egli può ricorrere all'azione al giudice anche per ottenere il risarcimento del danno dal datore di lavoro. Il lavoratore ha anche la possibilità di chiedere l'intervento, preventivo all'instaurarsi di un giudizio, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione che il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare (artt. 4 e 8 del D.Lgs. 626/94), nonché ricorrere al Sindacato di appartenenza per chiedere che si faccia portatore delle sue rivendicazioni. Oltre a questa tutela di carattere civile, il nostro ordinamento prevede anche una tutela di carattere penale. Alle disposizioni del D.Lgs. 626/94, riguardanti le sanzioni penali in caso di inadempienze del datore di lavoro in materia di tutela della salute dei lavoratori, sono riconducibili anche le inadempienze del datore di lavoro in materia di tutela dal fumo passivo di tabacco.

Fumo in azienda

I QUESITI POSTI IN AULA

- Qual è il fattore di rischio di contrarre malattie correlate al fumo passivo in un ambiente di lavoro?

Il fattore di rischio varia a seconda delle condizioni ambientali in cui il fumatore passivo lavora (es. le condizioni di ricambio d'aria, il tempo di esposizione al fumo da tabacco...). Le sostanze più nocive del fumo da tabacco sono quelle non aspirate e rappresentano l'85% di quelle prodotte.

Presso l'Istituto tumori di Milano è stato dimostrato che fumare una sola sigaretta in un ambiente chiuso di 30 mq (una stanza d'ufficio di media grandezza) può portare in una sola mezz'ora ad una concentrazione del Pm10 (il particolato finissimo che arriva nelle più profonde vie respiratorie) cento volte superiore alla concentrazione del Pm10 su cui si basa la normativa nazionale vigente che regola la sospensione del traffico cittadino. Anche con un ricambio d'aria efficace la concentrazione del Pm10 si mantiene al di sopra dei valori limite.

Il rischio di contrarre patologie legate al fumo attivo e/o passivo del tabacco è ancora oggetto di studio. Infatti il fumo di tabacco si presenta come una miscela eterogenea costituita da oltre 4.000 componenti di cui conosciuti solo 500.

La brace di combustione della sigaretta raggiunge gli 800° C alterando la struttura molecolare dei componenti del tabacco con effetti sconosciuti.

- Esiste una legge che regoli la materia del fumo all'interno degli uffici privati?

Non esiste una legge specifica che vieti il fumo all'interno degli uffici privati.

La legge 584/1975 concernente il

"Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di pubblico trasporto" e la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 recante il "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici" non escludono comunque che da altre disposizioni discenda la legittimità di analogo divieto con riguardo a luoghi di lavoro privati.

La legislazione vigente mira sostanzialmente a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori senza imporre il divieto di fumo. Spetta al datore di lavoro il compito di trovare un compromesso tra le esigenze dei fumatori e dei non fumatori, provvedendo alla buona qualità dell'aria nell'ambiente di lavoro, in corrispondenza delle concrete circostanze in cui viene prestata l'attività lavorativa.

In caso di negligenza, il datore di lavoro è esposto a richieste risarcitorie, insieme ai lavoratori fumatori, dei soggetti danneggiati dal fumo passivo.

- Quali misure adottare concretamente per ovviare al problema del fumo passivo in un'azienda privata?

Sarebbe opportuno impostare il discorso sui rispettivi diritti (a fumare e alla salute) e sul dovere del datore di lavoro di garantirli entrambi, con misure volte a :

- a) divieto di fumare in certi locali di lavoro*
- b) predisporre gli ambienti di adeguati sistemi di aspirazione e di ricambio d'aria*
- c) allestimento di spazi per fumatori*
- d) sensibilizzazione sui pericoli del fumo, anche passivo*
- e) incentivi e sostegno di chi intende smettere di fumare*

È quindi fondamentale avviare una discussione tra gli interessati, con la collaborazione del medico competente (se c'è) ed il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori al fine di proporre al datore di lavoro le eventuali iniziative volte alla soluzione del problema. In caso di indisponibilità del datore di lavoro a farsi carico di un problema, che comunque rientra nei suoi obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, c'è il ricorso alla ASL.

- Il problema del fumo da tabacco all'interno dei luoghi di lavoro potrebbe trovare una definitiva soluzione in una puntuale campagna antifumo che informi i fumatori dei rischi alla salute a cui incorrono, portandoli quindi a smettere di fumare del tutto?

La politica dell'informazione contro il fumo da sigaretta, indispensabile strumento di prevenzione per chi ancora non ha contratto il "vizio" del fumo, può contribuire ad abbassare il numero di fumatori in un ambiente di lavoro, purchè essa non venga travisata come uno strumento per colpevolizzare il fumatore.

Quest'ultimo infatti è dipendente dalla nicotina, sostanza che appartiene alla stessa famiglia della morfina e della cocaina. In tal senso il fumatore è da considerarsi al pari di un tossicodipendente e quindi qualsiasi atteggiamento ghezzante e/o di fanatico disprezzo nei suoi confronti risulta essere umiliante, nonchè poco funzionale alla dissuasione dall'abitudine del fumo della sigaretta. Recenti studi sul tabagismo hanno evidenziato che lo smettere di fumare non è ascrivibile solamente alla forza di volontà individuale ma sembra essere riconducibile ad una predisposizione genetica .